

PROTOCOLLO D'INTESA
SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE "IN PRESENZA" NEL PERIODO FERIALE
PRESSO LE SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO

NOTE DI PRECISAZIONE

Per i fini di una corretta applicazione del «Protocollo d'Intesa sullo svolgimento delle udienze "in presenza" nel periodo feriale», sottoscritto il 24 u.s., occorre precisare quanto segue, in ordine all'interpretazione del combinato disposto dei punti 2 e 3 del suddetto Protocollo.

In particolare, si osserva che:

- il punto 2 prevede che, per tutte le udienze, pubbliche o cautelari, la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione deve essere depositata «fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell'udienza»;
- il punto 3, per le sole udienze pubbliche da celebrarsi nell'arco temporale considerato dal Protocollo (ossia, dal 1° agosto al 15 settembre 2020), dispone che – nel caso in cui vi sia richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione – in aggiunta alle memorie (da depositare nei termini stabiliti dal codice del processo amministrativo), le parti possano presentare delle note «almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'udienza».

Dall'interpretazione combinata delle richiamate due previsioni del Protocollo discende che:

- 1.) per le udienze cautelari, si seguono le regole stabilite dal codice del processo amministrativo e, dunque, le memorie debbono essere depositate uno o due giorni liberi prima dell'udienza, secondo quanto stabilito dal codice del processo amministrativo, ma non potranno essere presentate, in aggiunta, le note di udienza di cui al punto 3 del Protocollo;
- 2.) il presupposto per l'applicazione della regola contenuta nel punto 3 del Protocollo, che riguarda – giova ribadirlo - soltanto le udienze pubbliche, è la sussistenza di una richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, correttamente formatasi ai sensi del punto 1 del Protocollo medesimo e, quindi, deve trattarsi di una richiesta concorde di tutte le parti costituite, seppure eventualmente risultante da atti distinti;
- 3.) nel caso delle sole udienze pubbliche, l'accordo sulla richiesta di passaggio in decisione della causa, senza discussione, e sul deposito delle note di udienza, dovrà perfezionarsi e necessariamente risultare da atti depositati, al più tardi, almeno due giorni liberi prima dell'udienza pubblica e, quindi, anche insieme alle stesse note di udienza.

Da tutto quanto sopra osservato consegue che, **nel caso delle udienze pubbliche, le eventuali note depositate, ai sensi del punto 3 del Protocollo, non potranno esser prese in**

considerazione dal Collegio qualora manchi una richiesta - proveniente da tutte le parti costituite - di passaggio di decisione della causa, senza discussione, formalizzata almeno due giorni liberi prima dell'udienza.

Le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali avranno cura di segnalare tempestivamente al Presidente e al Relatore l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'esame di dette note.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Filippo Scuderi". The signature is written in a cursive, flowing style with some loops and flourishes.